Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 152 **Data: 17/03/2025**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 17/03/2025 relativo all'incontro (27556) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN) il 16/03/2025 tra HC Trento U19 (223) e Kaltern / Ritten U19 (042).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per **3** giornate inflitta all'atleta **Oberrauch Max** (n. tessera 88281) per violazione dell'art. 9.2.6 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Oberrauch Max (n. tessera 88281)
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 51.35, il predetto giocatore, dopo che un suo compagno era stato punito con una penalità minore, protestava animatamente contro tale decisione, urlando all'arbitro *"cosa cazzo fischi"* e venendo così punito con una penalità minore per "comportamento antisportivo" in base alla regola 39.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Nonostante ciò continuava nella sua insubordinazione gesticolando nei confronti dell'arbitro pronunciando le frasi *"che cazzo fischi" - "testa di cazzo" - "scheisse"* (merda in tedesco), venendo nuovamente punito con penalità maggiore (10') di Cattiva Condotta in base alla regola 39.4 comma III.
A questo punto i linesman riuscivano a condurre l'OBERRAUCH in panca dei puniti, ma il giocatore continuava a pronunciare le stesse frasi di prima in aggiunta ad altre in lingua tedesca non comprensibili, venendo così punito con una Penalità Partita di Cattiva Condotta in base alla regola 39.5 comma I del Regolamento Ufficiale di Gioco, ed allontanato definitivamente dal campo di gioco.
Ciò premesso, si osserva che le frasi pronunciate dal predetto giocatore appaiono pesantemente lesive dell'onore dell'arbitro, in quanto contengono epiteti offensivi direttamente indirizzati alla persona del direttore di gara.
Ad aggravare la posizione dell'OBERRAUCH interviene poi la reiterazione del comportamento ingiurioso, sanzionato con ben tre penalità consecutive, tutte inflitte al minuto 51.35 (2', 10', PPCC), l'ultima delle quali determinava il definitivo allontanamento del giocatore dal campo di gara.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042).

Il Giudice Unico Sportivo

Avv. Franco Biasi